

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

120.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

## INDICE

PAG.	PAG.
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	<b>Mastrantuono Raffaele, Presidente</b> ..... 3, 4, 5, 7 9, 10, 11, 12, 15
Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni (2415);	<b>Castiglione Franco, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</b> ..... 3, 7, 9 10, 11, 12, 14
Gargani: Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari (736);	<b>Finocchiaro Fidelbo Anna Maria (gruppo comunista-PDS)</b> ..... 13, 14, 15
Violante ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni in magistratura (2242);	<b>Fracchia Bruno (gruppo comunista-PDS)</b> .... 7
Del Pennino ed altri: Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari (2705)	<b>Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC)</b> ... 6, 7 10, 14
	<b>Rizzo Aldo (gruppo sinistra indipendente)</b> .. 4, 6 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15
	<b>Vairo Gaetano (gruppo DC), Relatore</b> ..... 3, 7, 9 10, 11, 15

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16,30.**

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni (2415); e delle proposte di legge Gargani: Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari (736); Casini Carlo: Nuove norme sui consigli giudiziari (852); Violante ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni in magistratura (2242); Del Pennino ed altri: Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari (2705).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gargani: « Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari »; Casini Carlo: « Nuove norme sui consigli giudiziari »; Violante ed altri: « Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni in magistratura »; Del Pennino ed altri: « Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari ».

Ricordo che nella seduta del 7 maggio è stata aperta la discussione sulle linee generali. Nessun altro chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor presidente, nel corso dell'incontro svoltosi nella giornata di ieri tra alcuni membri di questa Commissione ed i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei magistrati mi ero riservato di portare a conoscenza degli interessati la posizione del Governo rispetto alle richieste contenute in un documento consegnato alla Commissione.

Le proposte fondamentali formulate dall'Associazione nazionale dei magistrati sono sostanzialmente due. La prima concerne la costituzione di una sorta di comitato distrettuale preposto all'amministrazione della giustizia; la seconda attiene invece agli sviluppi di carriera e si esprime nel senso di modificare le norme che disciplinano questo specifico settore, prevedendo meccanismi di valutazione periodica della professionalità dei magistrati. Il Governo valuta con favore, sia pure sottolineando la necessità di approfondire in modo adeguato le forme ed i criteri più idonei ad assicurare il loro inserimento nell'articolato, le proposte relative al meccanismo di valutazione periodica della professionalità dei magistrati, mentre è contrario ad attribuire a due organi distinti le competenze che nel provvedimento di legge in esame sono affidate ai consigli giudiziari.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Poiché le proposte formulate dall'Associazione na-

zionale dei magistrati non sono state trasfuse in precisi emendamenti, mi riservo di esprimere le mie valutazioni in merito nel momento in cui si dovesse procedere alla relativa formalizzazione.

ALDO RIZZO. Ritengo che la Commissione debba pervenire tempestivamente all'approvazione del testo in esame, trattandosi di disciplinare una materia sulla quale da molto tempo gli operatori della giustizia hanno richiamato la nostra attenzione. Va considerato, tuttavia, che la normativa in esame presenta aspetti di estrema delicatezza. Sarebbe pertanto assurdo se, solo per adempiere ad un dovere di tempestività, fosse sacrificata l'esigenza di un opportuno approfondimento su diversi punti del testo che, ripeto, appaiono oggettivamente delicati. Non possiamo quindi procedere senza valutare adeguatamente sia una serie di modifiche di carattere tecnico sia le scelte politiche di fondo che debbono orientare il nostro lavoro, auspicando che tra le forze politiche non emergano consistenti elementi di differenziazione.

Ritengo che la scelta di istituire consigli giudiziari presso la Corte di cassazione e presso i singoli distretti di Corte d'appello sia positiva. Si pongono, tuttavia, rilevanti problemi, ai quali dovrà essere dedicata un'attenzione particolare. Penso, per esempio, alle perplessità esternate dai rappresentanti dell'Associazione nazionale dei magistrati in riferimento alla partecipazione alle sedute dei consigli giudiziari. A mio avviso, nel momento in cui tale organo dovrà affrontare questioni concernenti l'amministrazione della giustizia, gli avvocati dovrebbero essere considerati non ospiti, ma protagonisti, dal momento che l'esperienza maturata consentirebbe loro di assicurare un rilevante contributo alla soluzione dei problemi riconducibili all'ambito considerato. Al contrario, ritengo vi sia un comune consenso nel considerare che nel momento in cui si discutono questioni concernenti lo *status* del magistrato la presenza degli avvocati nei consigli giudiziari non sia affatto giustificata, per ra-

gioni più che comprensibili. Tra l'altro, gli stessi avvocati hanno segnalato l'inopportunità di essere chiamati all'interno dell'organo ad esprimere opinioni, pareri e valutazioni in materia. In un documento dei rappresentanti del foro, redatto dal Comitato avvocati e giudici per la giustizia, talè posizione viene espressa in modo chiaro.

PRESIDENTE. Non mi pare, tuttavia, che al riguardo sia stata assunta una posizione da parte dell'ordine degli avvocati.

ALDO RIZZO. È opinione prevalente che le materie attinenti allo *status* dei magistrati non dovrebbero coinvolgere, né direttamente né indirettamente, i rappresentanti del foro.

Dico questo perché nel testo al nostro esame si possono notare alcune palesi discrasie: mi riferisco, per esempio, al fatto che tra le funzioni del consiglio giudiziario allargato rientrerebbe anche la materia attinente alla destinazione dei magistrati alle singole sezioni. Tra l'altro, nel momento in cui la lettera a) dell'articolo 2 attribuisce giustamente allo stesso consiglio giudiziario allargato agli avvocati la competenza in ordine alla suddivisione in sezioni degli uffici giudiziari del distretto, mi sembra quanto mai inopportuno conferire al suddetto organismo la facoltà di indicare quali magistrati debbano far parte delle singole sezioni. Si tratta, oltretutto, di una competenza che gli avvocati non hanno alcun interesse ad assumere poiché riguarda esclusivamente i magistrati in quanto tali.

Mi appare, invece, più opportuna la scelta indicata dall'Associazione nazionale dei magistrati, secondo la quale dovrebbero operare due organismi tra loro distinti anche se chiamati ad agire in stretta collaborazione. In particolare, il consiglio giudiziario dovrebbe occuparsi esclusivamente dei magistrati, mentre un organismo più ampio (che si potrebbe definire consiglio giudiziario allargato o comitato distrettuale per l'amministrazione della giustizia) dovrebbe avere una spe-

cifica competenza in merito all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari.

Si tratta di una distinzione a mio avviso corretta; vorrei pertanto invitare il rappresentante del Governo ad un'ulteriore riflessione sull'argomento, soprattutto perché l'indicazione alla quale ho fatto riferimento non proviene soltanto dall'Associazione nazionale dei magistrati, ma anche dagli ambienti forensi.

In ordine alla stessa questione, tra l'altro, preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti che mi riservo di illustrare nel momento in cui si passerà all'esame degli articoli.

Per quanto riguarda in particolare le disposizioni dell'articolo 1, laddove si parla della competenza territoriale del consiglio giudiziario, non mi sembra opportuno affermare che la competenza stessa è limitata soltanto ai magistrati, come se si trattasse di un organo di vigilanza nei confronti della magistratura. Allo stesso consiglio, invece, dovrebbe essere attribuita anche una competenza relativa agli uffici giudiziari del distretto nonché ai singoli magistrati che prestano servizio nel distretto stesso.

Mi lascia inoltre perplesso la norma in base alla quale il consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione esercita le sue funzioni nei confronti dei magistrati collocati fuori ruolo. Non mi sembra, infatti, che vi siano motivazioni tali da giustificare un simile spostamento di competenze rispetto all'attuale disciplina. Si tratta comunque di una materia che richiede un ulteriore approfondimento, anche perché non è sufficiente introdurre un emendamento soppressivo della disposizione in questione, ma è necessario indicare quale organo eserciti le funzioni nei confronti dei magistrati collocati fuori ruolo.

Propongo, pertanto, di sospendere la seduta onde consentire l'approfondimento delle questioni più delicate.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Rizzo ha chiesto una sospensione della seduta per

consentire un approfondimento delle questioni più delicate al nostro esame.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta, sospesa alle 16,40, è ripresa alle 17,10.**

**PRESIDENTE.** Riprendiamo la discussione del provvedimento.

Propongo di assumere quale testo base il testo unificato elaborato in sede referente. Pongo in votazione tale proposta.

*(È approvata).*

Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura del primo articolo:

## TITOLO 1

### CONSIGLI GIUDIZIARI

#### CAPO I.

#### COSTITUZIONE ED ATTRIBUZIONI.

#### ART. 1.

*(Costituzione e competenza territoriale).*

1. Il consiglio giudiziario è costituito presso la Corte di cassazione e presso ogni corte di appello.

2. Il consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione esercita le sue funzioni nei confronti dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la stessa Corte. Il consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione esercita altresì le sue funzioni nei confronti dei magistrati collocati fuori ruolo.

3. Il consiglio giudiziario presso la corte di appello esercita le sue funzioni nei confronti dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto.

4. Il consiglio giudiziario dura in carica quattro anni.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

*(Costituzione e competenza territoriale).*

1. Il consiglio giudiziario è costituito presso la Corte di cassazione e presso ogni corte di appello.

2. Il consiglio giudiziario presso la corte di cassazione esercita le sue funzioni con competenza sugli uffici giudiziari della corte di cassazione e della procura generale presso la stessa corte e sui magistrati che prestano servizio in tali uffici.

3. Il consiglio giudiziario presso la corte di appello esercita le sue funzioni con competenza sugli uffici giudiziari del distretto e sui magistrati che in essi prestano servizio.

4. Il consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma esercita le sue funzioni anche con riferimento ai magistrati collocati fuori ruolo.

5. Il consiglio giudiziario dura in carica quattro anni.

1. 2.

Rizzo.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

1. 1.

Il Relatore.

ALDO RIZZO. L'emendamento 1.2 è interamente sostitutivo dell'articolo 1 del testo al nostro esame. Le modifiche sostanziali sono apportate al comma 2. Non mi sembra corretto affermare che il consiglio giudiziario esercita funzioni nei confronti dei magistrati, perché le esercita anche nei confronti del Consiglio superiore della magistratura; mi pare singolare che si parli solo dei magistrati. Il

testo del comma 2 dell'emendamento 1.2 recita: « Il consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione esercita le sue funzioni con competenza sugli uffici giudiziari della Corte di cassazione e della procura generale presso la stessa corte e sui magistrati che prestano servizio in tali uffici ». Mi sembra più corretto!

La stessa formulazione è usata nel comma 3 con riferimento al consiglio giudiziario presso la corte d'appello.

Il comma 4 dell'emendamento si occupa dei magistrati collocati fuori ruolo, proponendo che il consiglio giudiziario competente con riferimento ad essi sia quello presso la Corte d'appello di Roma. Non si capisce perché magistrati della Cassazione debbano occuparsi del magistrato di tribunale collocato fuori ruolo. Trovo più corretto sul piano istituzionale che il consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione si occupi dei magistrati che esercitano funzioni presso la cassazione, mentre per i magistrati di cassazione dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori ma che esercitano funzioni di pretore o di sostituto, dovrebbe essere chiamato a pronunciare il parere il consiglio giudiziario presso la corte d'appello di Roma.

La Commissione affari costituzionali chiede che vengano chiarite all'articolo 1 quali siano le funzioni esercitate dal consiglio giudiziario nei confronti dei magistrati. Sono quelle fissate dalla legge! Vi sono funzioni che vengono esercitate anche nei confronti dei magistrati collocati fuori ruolo, per esempio, la progressione in carriera, cioè il parere per la nomina a magistrato di tribunale. Ovviamente, non vi sono altre competenze nei confronti del magistrato che esercita funzioni giudiziarie. Bisogna vedere cosa dice in concreto la legge!

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il gruppo della democrazia cristiana condive l'emendamento Rizzo 1.2, tranne che per la parte in cui prevede la competenza del consiglio giudiziario presso la corte

d'appello di Roma nei confronti dei magistrati collocati fuori ruolo. Ritengo più pertinente il testo del disegno di legge, che attribuiva tale competenza al consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione. Si rischierebbe altrimenti una disparità di trattamento tra le varie corti d'appello, perché sarebbe agevolata quella di Roma. Il gruppo della democrazia cristiana è quindi contrario a questa parte dell'emendamento 1.2.

**BRUNO FRACCHIA.** Signor presidente, chiedo una breve sospensione della seduta per approfondire questo delicato tema.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA.** Condivido la richiesta dell'onorevole Fracchia.

**PRESIDENTE.** Sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 17,20, è ripresa alle 18,05.**

**PRESIDENTE.** Riprendiamo la discussione.

**ALDO RIZZO.** Accettando l'invito del collega Vairo, preannuncio la riformulazione del mio emendamento 1.2, dal cui testo originario ho ritenuto di dover sopprimere il comma 4.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Rizzo ha presentato la seguente riformulazione dell'emendamento 1.2:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

**ART. 1.**

*(Costituzione e competenza territoriale).*

1. Il consiglio giudiziario è costituito presso la Corte di cassazione e presso ogni corte di appello.

2. Il consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione esercita le sue funzioni con competenza sugli uffici giudiziari della Corte di cassazione e della procura generale presso la stessa corte e

sui magistrati che prestano servizio in tali uffici.

3. Il consiglio giudiziario presso la corte di appello esercita le sue funzioni con competenza sugli uffici giudiziari del distretto e sui magistrati che in essi prestano servizio.

4. Il consiglio giudiziario dura in carica quattro anni.

1. 2.

Rizzo.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA.** Apprezzo la scelta del collega Rizzo di riformulare l'emendamento 1.2 sopprimendone il comma 4, dal momento che, a mio parere, le funzioni riferite ai magistrati collocati fuori ruolo debbono essere esercitate dal Consiglio superiore della magistratura.

**ALDO RIZZO.** In realtà, proprio in considerazione della competenza del CSM, ho ritenuto opportuno sopprimere il riferimento al consiglio giudiziario presso la corte d'appello.

**PRESIDENTE.** In sostanza, la soppressione del comma 4 dall'emendamento 1.2 va interpretata come un rinvio alle disposizioni vigenti in materia.

**GAETANO VAIRO, Relatore.** Esprimo parere favorevole sull'emendamento Rizzo 1.2, così come riformulato dal proponente.

**FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Anche il Governo è favorevole.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Rizzo 1.2, nella nuova formulazione, accettata dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

L'emendamento testé approvato in linea di principio sarà trasmesso alla Commissione competente per l'espressione del prescritto parere.

Resta pertanto sospesa la discussione dell'articolo 1.

Dò lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Attribuzioni).

1. Il consiglio giudiziario ha le seguenti attribuzioni:

a) formula, ogni anno, sulla base delle indicazioni fornite dai titolari degli uffici direttivi, le proposte per l'eventuale suddivisione in sezioni degli uffici giudiziari del distretto, per la destinazione dei magistrati a tali sezioni e per l'assegnazione degli affari giudiziari alle sezioni ed ai singoli magistrati, applicando, in relazione alle esigenze concrete degli uffici, le direttive del Consiglio superiore della magistratura. Le proposte sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura con le richieste, i reclami e le osservazioni che le riguardano;

b) attribuisce, nel corso dell'anno, provvisoriamente a ciascun magistrato le funzioni; dispone le supplenze e le applicazioni dei magistrati; provvede sulle richieste e sui reclami dei magistrati presentate in relazione a tali materie;

c) decide sulle aspettative e i congedi;

d) propone al Consiglio superiore della magistratura la nomina e la revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonché dei componenti delle sezioni specializzate estranei alla magistratura;

e) segnala ai titolari degli uffici giudiziari le eventuali deficienze riguardanti il funzionamento degli uffici e formula proposte dirette a rimuoverne le cause e a migliorare l'organizzazione dei servizi;

f) nel mese di gennaio di ogni anno presenta in una seduta pubblica la relazione sullo stato della giustizia nel distretto nell'anno precedente;

g) esprime parere in ordine all'assegnazione delle funzioni giurisdizionali

agli uditori all'esito del tirocinio, previa acquisizione dei relativi atti e di una dettagliata relazione sullo svolgimento del tirocinio stesso;

h) svolge ogni altro compito che il Consiglio superiore della magistratura gli affidi nell'ambito delle sue funzioni istituzionali.

2. Il consiglio giudiziario inoltre:

a) esprime pareri sulla progressione nelle qualifiche dei magistrati e, quando il Consiglio superiore della magistratura ne fa richiesta, sui tramutamenti, sull'assegnazione delle funzioni e sul conferimento degli incarichi previsti dagli articoli 20 e 26, nonché sul conferimento ai magistrati di funzioni amministrative e di incarichi extragiudiziari;

b) verifica ogni biennio l'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione e della capacità tecnico-professionale, della laboriosità e della diligenza, anche con riferimento ai prospetti statistici relativi al flusso di lavoro degli uffici giudiziari, al tipo di lavoro svolto dal singolo magistrato ed al rispetto del termine di deposito dei provvedimenti giurisdizionali; redige al riguardo rapporti da trasmettersi al Consiglio superiore della magistratura e da inserirsi nei fascicoli personali. Ciascun magistrato ha diritto di ricevere copia del rapporto che lo riguarda e di proporre reclamo davanti al Consiglio superiore della magistratura nel termine di quindici giorni dalla comunicazione.

ALDO RIZZO. Poiché l'articolo 2 affronta la questione delle attribuzioni del consiglio giudiziario, che rappresenta un aspetto particolarmente delicato del provvedimento in esame, ne propongo l'accantonamento. Tra l'altro, tale articolo presenta elementi di collegamento con altre disposizioni contenute nel testo, per cui sarebbe opportuno sottoporre il contenuto ad una riflessione maggiormente approfondita.



GAETANO VAIRO, *Relatore*. Condividendo le considerazioni testé formulate dal collega Rizzo, mi associo alla richiesta di accantonare l'articolo 2.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.  
(*Così rimane stabilito*).

Dò lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(*Poteri nell'esercizio dell'attività*).

1. Nell'espletamento dei propri compiti il consiglio giudiziario può disporre accertamenti, acquisire atti e documenti, assumere informazioni presso i dirigenti degli uffici del distretto e presso il Ministero di grazia e giustizia, ricevere istanze e osservazioni sul funzionamento degli uffici giudiziari.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

ART. 3.

(*Criteri nell'esercizio dell'attività*).

1. Nell'espletamento dei propri compiti il consiglio giudiziario può convocare magistrati del distretto, disporre accertamenti, acquisire atti e documenti, richiedere informazioni ai dirigenti degli uffici del distretto ed al Ministero di grazia e giustizia, ricevere istanze e osservazioni sul funzionamento degli uffici giudiziari del distretto e interessare il Consiglio superiore della magistratura, il Ministero di grazia e giustizia e i dirigenti degli uffici giudiziari per quanto rispettivamente di loro competenza.

3. 3.

Rizzo.

*Sostituire le parole dei propri compiti con le seguenti delle proprie funzioni.*

3. 1.

Il Relatore.

*Sopprimere le parole del distretto.*

3. 2.

Il Relatore.

ALDO RIZZO. Raccomando ai colleghi l'approvazione dell'emendamento 3.3, che esplicita in modo più adeguato i poteri del consiglio giudiziario nell'esercizio delle sue attività.

In primo luogo, infatti, si prevede la possibilità di convocare magistrati del distretto. Inoltre, viene configurato il potere di richiedere informazioni ai dirigenti degli uffici del distretto ed al Ministero di grazia e giustizia. Infine, è prevista la possibilità « di interessare il CSM, il Ministero di grazia e giustizia ed i dirigenti degli uffici giudiziari, per quanto rispettivamente di loro competenza ».

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Rizzo 3.3, accettato dal relatore e dal Governo.  
(*È approvato*).

L'emendamento testé approvato in linea di principio sarà trasmesso alla Commissione competente per l'espressione del prescritto parere.

Resta pertanto sospesa la discussione dell'articolo 3.

Dò lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(*Vigilanza del Consiglio superiore della magistratura. Scioglimento del consiglio giudiziario*).

1. Il consiglio giudiziario svolge la propria attività sotto la vigilanza del Consiglio superiore della magistratura.

2. Quando ne diviene impossibile il funzionamento, il consiglio giudiziario è

sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio superiore della magistratura.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 1.*

4. 1.

Rizzo.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il consiglio giudiziario è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio superiore della magistratura, quando ne diviene impossibile il funzionamento.

4. 2.

Il Relatore.

ALDO RIZZO. Trovo davvero strano che al comma 1 dell'articolo 4 venga stabilito che il consiglio giudiziario svolge la propria attività « sotto la vigilanza del Consiglio superiore della magistratura ». Infatti, il consiglio giudiziario è un organo i cui componenti, ad eccezione di quelli di diritto, sono democraticamente eletti. Non posso fare a meno, quindi, di esprimere le mie perplessità sul fatto che un organo democraticamente eletto da magistrati ed avvocati sia sottoposto alla vigilanza del CSM.

Trovo invece importante la disposizione del comma 2 dell'articolo 4, in base alla quale, quando ne diviene impossibile il funzionamento, il consiglio giudiziario è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio superiore della magistratura.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ritengo che sia opportuno accogliere l'emendamento Rizzo 4.1, volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 4. Infatti, nel momento in cui configuriamo una competenza ausiliaria del consiglio giudiziario, non possiamo conferirgli poteri autonomi, sia pure sottoposti ad un organo tutorio.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Rizzo 4.1.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole alla soppressione del comma 1 dell'articolo 4, anche perché non è molto chiaro il contenuto dell'attività di vigilanza.

Qualche perplessità, tuttavia, viene suscitata anche dal comma 2 dello stesso articolo, dal momento che non si comprende quale sia in concreto l'ipotesi di impossibilità di funzionamento del consiglio giudiziario.

ALDO RIZZO. I casi di impossibilità di funzionamento sono previsti dalla legislazione vigente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Rizzo 4.1, accettato dal relatore e dal Governo. *(È approvato)*.

L'emendamento 4.1 sarà trasmesso alla Commissione competente per l'espressione del prescritto parere. Pongo in votazione l'emendamento 4.2 del relatore. *(È approvato)*.

Si intende rinviato ad altra seduta il seguito della discussione dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 5.

*(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia).*

1. Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di:

a) chiedere al consiglio giudiziario informazioni circa il funzionamento della giustizia nel distretto e può al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune;

b) conoscere i risultati degli accertamenti svolti dal consiglio giudiziario;

c) ottenere copia del processo verbale delle sedute del consiglio giudiziario.

2. Il Ministro di grazia e giustizia può intervenire, anche attraverso un sottosegretario, alle riunioni del consiglio giudiziario e trasmettere note, osservazioni e chiarimenti, quando lo ritiene opportuno o quando il consiglio giudiziario ne fa richiesta.

(È approvato).

ALDO RIZZO. Propongo l'accantonamento degli articoli 6 e 7, in quanto vertenti su materia connessa a quella trattata dall'articolo 2.

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha proposto di accantonare gli articoli 6 e 7.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dò lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Presidenza).

1. Il consiglio giudiziario elegge, a scrutinio segreto e con la partecipazione di tutti i componenti, un presidente, un vicepresidente ed un segretario tra i magistrati componenti elettivi.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

ART. 8.

(Presidenza).

1. Il Consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione è presieduto dal presidente aggiunto della Corte di cassazione.

2. Il Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello è presieduto dal presidente della Corte d'appello.

3. Nella prima seduta il consiglio giudiziario elegge, a scrutinio segreto e con la partecipazione di almeno due terzi dei suoi componenti, un vice presidente ed un segretario, scelti tra i magistrati componenti elettivi.

8. 2.

Rizzo.

*Al comma 1, sostituire le parole di tutti i componenti con le seguenti di almeno due terzi dei componenti.*

8. 1.

Il Relatore.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per età.

8. 3.

Il Relatore.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Invito l'onorevole Rizzo a ritirare l'emendamento 8.2.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo alla richiesta del relatore.

ALDO RIZZO. Ritiro l'emendamento 8.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.1 del relatore.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. L'emendamento 8.1 recepisce una condizione posta dal parere della Commissione affari costituzionali. Infatti, se si lasciasse immutata la formulazione dell'articolo 8, potrebbe verificarsi il caso di impossibilità di procedere all'elezione. Si ritiene opportuno, pertanto, prevedere che l'elezione stessa

possa avvenire con la partecipazione dei due terzi dei componenti del consiglio giudiziario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.1 del relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 8.3 del relatore.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo opportuno approvare l'emendamento 8.3, anche perché in una nota degli uffici del ministero si fa presente che potrebbe verificarsi il caso di parità di voti nell'elezione di cui all'articolo 8. In tale circostanza, la questione potrebbe essere risolta dando preferenza al candidato più anziano, analogamente a quanto previsto per l'elezione dei componenti della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (articolo 4 della legge 24 maggio 1958, n. 195).

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento 8.3 affronta profili di competenza della I Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento affinché ne valuti gli aspetti di sua competenza.

Dò lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 9.

(*Personale di segreteria*).

1. Alla segreteria del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione è adde-  
detto personale di cancelleria ed altro personale ausiliario della medesima Corte.

2. Alla segreteria dei consigli giudiziari presso le corti di appello è adde-  
detto personale di cancelleria ed altro personale ausiliario della corte di appello.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole alla medesima corte con le seguenti in servizio presso la medesima corte.*

9. 1.

*Al comma 2, sostituire le parole della corte d'appello con le seguenti in servizio presso la corte d'appello.*

9. 2.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati essendo preferibile parlare di personale ausiliario in servizio presso la Corte di cassazione e la corte d'appello.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.1.

(È approvato).

Pongo in relazione l'emendamento del relatore 9.2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo successivo:

#### CAPO III.

#### ELEZIONE DEI COMPONENTI.

#### ART. 10.

(*Eleggibilità, incompatibilità e decadenza*).

1. Per la eleggibilità, le incompatibilità, la sospensione e la decadenza dei membri del consiglio giudiziario valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive

modificazioni, salvo quanto disposto dalla prima parte del secondo comma dell'articolo 33 della stessa legge.

2. Sono eleggibili gli avvocati iscritti all'ordine e che non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari.

3. Non sono eleggibili gli avvocati iscritti nell'elenco speciale degli avvocati con esercizio limitato alle cause ed agli affari inerenti l'ufficio cui sono addetti.

4. I componenti del consiglio dell'ordine degli avvocati non possono far parte dei consigli giudiziari né i componenti dei consigli giudiziari possono far parte del consiglio dell'ordine degli avvocati e del Consiglio nazionale forense.

5. I componenti del consiglio superiore della magistratura non possono far parte dei consigli giudiziari né i componenti dei consigli giudiziari possono far parte del Consiglio superiore della magistratura.

6. Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del consiglio giudiziario per la cui rinnovazione vengono indette le elezioni, nonché i componenti del Consiglio superiore della magistratura nel quadriennio successivo alla scadenza.

7. I componenti del consiglio giudiziario decadono nel caso in cui non intervengono a quattro sedute consecutive senza giustificato motivo.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 2.*

10. 4.

Finocchiaro Fidelbo, Orlandi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Sono eleggibili gli avvocati iscritti all'ordine e che non siano stati mai colpiti da sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento. Sono tuttavia eleggibili gli avvocati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento

sono trascorsi almeno dieci anni, ed essa non è stata seguita da nessun'altra sanzione disciplinare.

10. 2.

Il Relatore.

*Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:*

4. Non possono far parte dei consigli giudiziari i componenti del Consiglio superiore della magistratura ed i componenti dei consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori e del Consiglio nazionale forense.

5. I componenti del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione non possono far parte di consigli giudiziari presso le corti d'appello.

10. 3.

Il Relatore.

*Al comma 4, dopo le parole degli avvocati aggiungere le seguenti e procuratori.*

10. 1.

Il Relatore.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO.  
Desidero ricordare ai colleghi che la I Commissione ha posto la seguente condizione: « All'articolo 10, comma 2, si sopprimano le parole "e che non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari", non potendosi prevedere tale limitazione dell'elettorato passivo una volta che siano cessati gli effetti della sanzione, ovvero sia estesa la stessa ai componenti magistrati ».

Il relatore ha compiuto uno sforzo pregevole con la formulazione dell'emendamento 10.2, in cui si prevede la possibilità di accedere nuovamente all'elettorato passivo per gli avvocati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni, ed essa non sia stata seguita da nessun'altra sanzione disciplinare.

Tale emendamento risolve una delle questioni sottoposte alla nostra attenzione dalla I Commissione, ma non quella di un regime differenziato tra magistrati ed avvocati.

Il nostro emendamento soppressivo del comma 2 tende ad affidare ai poteri di autoregolamentazione dell'ordine degli avvocati la scelta dei candidati; infatti, non ritengo opportuno fissare un limite all'elettorato passivo soltanto per gli avvocati (tra l'altro, la questione riveste carattere di attualità, dal momento che stiamo sollecitando in tal senso le forze politiche in occasione delle consultazioni elettorali).

Nel caso in cui l'emendamento 10.4 non trovasse il consenso dei colleghi voteremmo a favore dell'emendamento 10.2 del relatore, che soddisfa una delle condizioni poste dalla I Commissione.

ALDO RIZZO. Per quanto concerne la condizione espressa dalla I Commissione, deve essere subito detto che la fissazione di limiti all'elettorato passivo è conforme alla Costituzione; la nostra Carta fondamentale, mentre riconosce ed individua nell'elettorato attivo un diritto assoluto, demanda al legislatore ordinario il potere di fissare i limiti in materia di elettorato passivo. Ciò è dimostrato dal fatto che l'aula è impegnata nell'esame del provvedimento riguardante le cause di ineleggibilità relative alle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, provvedimento in cui è prevista una serie di limitazioni.

Quindi, condivido le considerazioni della collega Finocchiaro e in particolare l'esigenza di eliminare qualsiasi disparità di trattamento tra avvocati e magistrati, affidando ai poteri di autoregolamentazione dell'ordine degli avvocati la scelta dei candidati. Infatti, è necessario fin d'ora creare i presupposti per evitare possibili anomalie che potrebbero registrarsi. Potrebbe accadere, per esempio, che un magistrato sottoposto a sanzione disciplinare possa essere candidato per l'elezione al consiglio giudiziario, a differenza di un avvocato sottoposto ad analoga sanzione.

Le soluzioni al problema richiamato sono sostanzialmente due. La prima è quella indicata dalla collega Finocchiaro, nel senso di sopprimere il comma e, quindi, di riconoscere all'avvocato od al magistrato colpiti da sanzione disciplinare la possibilità di far parte del consiglio giudiziario. La scelta alternativa potrebbe essere quella di prescrivere l'ineleggibilità per gli avvocati sottoposti a sanzioni disciplinari, stabilendo che tale impedimento persista per i cinque anni successivi alla comminazione della sanzione stessa.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'ufficio legislativo del Ministero, in riferimento al comma 2 dell'articolo 10, ha proposto, per esigenze di omogeneità di normativa tra le categorie dei giudici e degli avvocati, la sostituzione del comma considerato con il seguente: « Per gli avvocati iscritti all'ordine valgono le medesime cause di ineleggibilità previste nell'articolo 24 della legge 24 marzo 1958 n. 195. A tal fine la sanzione dell'ammonimento è equiparata a quella dell'avvertimento ».

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Non vorrei che in materia elettorale si introducesse un sistema normativo che comportasse una differenziazione tra i criteri previsti per l'elezione dei consigli giudiziari e quelli riferiti al CSM. In tale contesto dobbiamo evitare di introdurre limiti più rigidi rispetto a quelli già previsti per l'elezione del CSM.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ritengo che il problema possa essere risolto recependo il contenuto dell'emendamento del relatore, che andrebbe comunque esteso anche ai membri togati. Considero tuttavia congruo anche il suggerimento del Governo, che equipara la sanzione dell'ammonimento a quella dell'avvertimento. Sarebbe opportuno, in ogni caso, procedere ad ulteriori accertamenti per verificare la corrispondenza delle soluzioni proposte all'ordinamento vigente.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Indubbiamente il mio emendamento dovrà essere riformulato dopo aver proceduto ad un opportuno accertamento della legislazione vigente.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'esame dell'articolo 10. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Vorrei far presente che alle 19 è previsto un'importante riunione del mio gruppo. Mi appello, pertanto, alla cortesia del presidente e dei colleghi affinché i lavori della Commissione possano proseguire nella seduta già fissata per domani mattina.

ALDO RIZZO. Ritengo che la richiesta avanzata dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo possa essere accolta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare ad altra

seduta il seguito della discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno.

*(Così rimane stabilito).*

Avverto che sarà cura della presidenza inviare gli emendamenti approvati in linea di principio alla competente Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 7 giugno 1991.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO